



**CONFINDUSTRIA
VENETO EST**

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

IL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

16 GIUGNO 2025

L'Accordo 17 aprile 2025

Previsto dall'art. 37, comma 2, del d.lgs. 81/2008 (modificato dal D.L. 146/2021):

*“Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede **all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica** degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:*

- a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;*
- b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.*



L'Accordo 17 aprile 2025

Riguarda, rivede e riformula la formazione per:

- lavoratori, preposti, dirigenti;
- datori di lavoro;
- datore di lavoro che svolge i compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
- RSPP e ASPP;
- coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori in cantiere;
- lavoratori (anche autonomi), datori di lavoro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- l'abilitazione degli operatori per le attrezzature di cui all'art.73, comma 5 del d.lgs. 81/08;
- aggiornamento per tutte le figure suddette.

Non riguarda la formazione del RLS che è regolata dall'art. 37 e dai CCNL



L'Accordo 17 aprile 2025

Publicato

- nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025
- in vigore dal 24 maggio 2025
- si applica a partire dal **24 maggio 2026**
- **entro il 23 maggio 2026** possono essere avviati corsi di formazione secondo gli accordi precedentemente in vigore



L'Accordo 17 aprile 2025

Abroga

- l'Accordo Stato – Regioni 21 dicembre 2011, relativo alla formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti;
- l'Accordo Stato – Regioni 21 dicembre 2011, relativo alla formazione del datore di lavoro che svolge anche il ruolo di RSPP;
- l'Accordo Stato – Regioni 22 febbraio 2012, relativo alla formazione dei lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro per cui è richiesta una specifica abilitazione;
- l'accordo Stato – Regioni 7 luglio 2016 relativo alla formazione di RSPP e ASPP;
- l'allegato XIV del d.lgs. 81/2008 per la formazione dei coordinatori per la sicurezza dei cantieri.



Principali soggetti formatori

Soggetti formatori istituzionali: enti pubblici, Ministeri, INAIL, VV.F, Regioni + Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Ministero dell'Ambiente;

Soggetti accreditati da Regioni o Province autonome - gli enti di formazione accreditati dalle Regioni (secondo il modello di accreditamento definito in ogni Regione) + esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro opportunamente documentata;

Altri soggetti, tra cui anche le associazioni dei datori di lavoro e i sindacati, anche tramite le società di servizi di diretta emanazione. Per questi soggetti sarà attivato un repertorio, cui dovranno iscriversi. In attesa dell'attivazione di detto repertorio le associazioni potranno autocertificare il possesso di specifici requisiti.



Datore di lavoro può essere soggetto formatore

Il datore di lavoro può essere «soggetto formatore»

- senza necessità di alcun accreditamento
- per i corsi di formazione rivolti ai propri lavoratori, dirigenti e preposti.

In questo caso avrà a suo carico i seguenti adempimenti:

- requisiti dei docenti
- requisiti per la formazione in videoconferenza e e-learning
- le modalità di erogazione della formazione (tabella 3.5)
- le verifiche finali (tabella 6.3)
- la verifica dell'efficacia della formazione durante l'attività lavorativa.



Requisiti dei docenti

Per i docenti rimangono validi i requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 e cioè

- Prerequisito: diploma di scuola secondaria di secondo grado
- Requisito: soddisfare almeno una delle seguenti condizioni
 1. esperienza docente esterno ≥ 90 ore ultimi 3 anni, nell'area di docenza
 2. laurea coerente materie docenza o corsi post-laurea campo della salute e sicurezza sul lavoro
 3. attestato frequenza e verifica finale corso/i formazione $\geq 40/64$ ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs. 81/08 e s.m.i. + 12/18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente area docenza
 4. Esperienza lavorativa o professionale ≥ 3 anni campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro coerente area docenza
 5. Esperienza ≥ 6 mesi quale RSPP o ≥ 12 mesi se ASPP (in tal caso abilitati solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento)

Inoltre nei casi dal 2 al 5 si dovrà dimostrare l'esperienza quale docente negli ultimi 3 anni o l'abilitazione all'insegnamento o ancora la frequenza di un apposito corso di 24 ore



Requisiti dei docenti

Spazi confinati:

- requisiti DM 6 marzo 2013
- esperienza documentata professionale e pratica, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento

Attrezzature di lavoro:

- requisiti DM 6 marzo 2013
- per la parte teorica: la conoscenza tecnica dell'attrezzatura (precedentemente era prevista una documentata esperienza triennale nel settore della formazione in materia di sicurezza)
- per la parte pratica (precedentemente non specificata): un'esperienza triennale nelle tecniche di utilizzazione della specifica attrezzatura.



Requisiti dei docenti

Corsi organizzati dal datore di lavoro:

- requisiti DM 6 marzo 2013
- utilizzo di personale interno solo con i requisiti del DM 6 marzo 2013
- il datore di lavoro che può svolgere il ruolo di RSPP può effettuare le docenze, ma solo per i lavoratori, dirigenti e preposti della propria azienda.



Ruolo dei docenti

L'accordo prevede che il docente tenga conto

- dei contenuti da trasmettere
- delle esigenze di “*vita professionale reale*”

“Il formatore/docente dovrà pertanto basare la propria attività non solo sulla trasmissione di nozioni, abilità e competenze, ma su quanto valorizzi le esperienze di ciascuno” (accordo – parte IV – punto 2.3)



Metodologia di erogazione della formazione

Il soggetto formatore deve predisporre un

➤ **progetto formativo** contenente

- obiettivi,
- articolazione oraria,
- metodologie didattiche,
- tutoraggio,
- modalità di valutazione,
- monitoraggio della qualità.

Il percorso formativo non dovrà costituire una «formazione generica», ma dovrà

- **tenere conto delle esigenze di “vita professionale e reale”**
- **vertere su contenuti sostanziali collegati alla valutazione dei rischi.**



Metodologia di erogazione della formazione

Il soggetto formatore deve prevedere nel progetto formativo

- **i docenti** con i requisiti di cui al dm 6 marzo 2013 e con i requisiti aggiuntivi previsti per i corsi inerenti spazi confinati e attrezzature di lavoro;
- **il responsabile** dei progetti formativi, con esperienza almeno triennale in materia di salute e sicurezza e in possesso dei medesimi requisiti dei docenti;
- **il tutor d'aula**, esperto delle dinamiche di interazione nell'ambiente formativo (aula in presenza fisica o aula virtuale), con il compito di supportare i docenti e i discenti durante le attività didattiche. Il tutor è sempre previsto per i percorsi di formazione ed aggiornamento erogati a distanza (e-learning o videoconferenza) mentre è consigliato negli altri casi (+ di 10 discenti).



Metodologia di erogazione della formazione

Metodologie:

- lavori di gruppo,
- casi di studio,
- simulazioni, anche ricorrendo alla realtà aumentata e virtuale con uso di simulatori,
- “*break formativi*”:
 - presso le postazioni di lavoro, per piccoli gruppi di lavoratori,
 - svolta da un docente con i requisiti previsti,
 - affiancato dal preposto,
 - su specifici aspetti legati all’attività lavorativa.



Organizzazione dei corsi

- **Partecipanti parti teoriche:** numero non superiore a 30 unità (precedentemente il numero massimo era 35).
- **Partecipanti parti pratiche:** il rapporto istruttore/allievo dovrà essere 1 a 6.
- **Frequenza** non inferiore al 90% del monte ore totali.
- **Registro delle presenze:** tenuto dal soggetto formatore con modalità cartacea o elettronica.
- **Verifiche finali:** sempre obbligatorie anche per il corso lavoratori.

Tutta la documentazione relativa al corso costituirà il fascicolo del corso che dovrà essere conservato dal soggetto formatore per 10 anni

Modalità di erogazione del corso

Tabella parte IV, punto 3.5:

- in presenza
- video conferenza sincrona (equiparata alla presenza)
- modalità mista (presenza + videoconferenza sincrona)
- e-learning

La presenza (no videoconferenza) è la sola modalità per i moduli didattici che prevedono **l'addestramento** o **una prova pratica**, cioè:

- uso delle attrezzature di lavoro
- spazi confinati

Per i preposti è consentita la forma mista.



Verifiche di apprendimento

Scopo: misurare il cambiamento indotto nei partecipanti all'intervento formativo in termini di

- acquisizione di nuove conoscenze,
- abilità e competenze,
- rafforzamento di quelle già possedute.

Sulla base del progetto formativo le verifiche possono essere

- **iniziali:**
 - per individuare i fabbisogni formativi
 - misurare il grado di acquisizione delle competenze se confrontate con le verifiche finali
- **intermedie**
 - per monitorare il livello di apprendimento durante la formazione
- **finali:** sempre obbligatorie anche per il corso lavoratori

Parte IV - 6.3 tabelle con le tipologie di verifiche ammesse



Verifiche dell'efficacia della formazione durante il lavoro

Il datore di lavoro deve **verificare l'efficacia della formazione** (parte IV – punto 7)

- a una certa distanza di tempo dalla formazione stessa
- durante lo svolgimento della prestazione lavorativa



Verifiche dell'efficacia della formazione durante il lavoro

Cosa verificare?

- conoscenze, abilità e competenze acquisite con la formazione;
- comportamenti e pratiche abituali (applicazione delle procedure, conoscenza e utilizzo delle schede lavorative, protocolli, ecc.)



Verifiche dell'efficacia della formazione durante il lavoro

Come?

1) attraverso **l'analisi infortunistica aziendale:**

- confronto dell'andamento infortunistico antecedente alla formazione e successivo alla stessa per misurarne l'incidenza;
- valutazione dell'andamento dei mancati infortuni.



Verifiche dell'efficacia della formazione durante il lavoro

Come?

2) attraverso **questionari** da somministrare al personale per misurare

- il grado di acquisizione di comportamenti sicuri,
- la percezione del pericolo,
- la conoscenza delle misure di prevenzione e protezione, delle procedure, ecc;



Verifiche dell'efficacia della formazione durante il lavoro

Come?

3) attraverso **l'utilizzo di check list** per

- osservare i comportamenti dei lavoratori rispetto alle misure di prevenzione e protezione
- valutare se il lavoratore adotta comportamenti sicuri quali
 - ✓ utilizzo dei DPI,
 - ✓ corretto utilizzo delle attrezzature,
 - ✓ applicazione delle procedure di lavoro.

La check list ha una duplice valenza:

- valutare l'efficacia della formazione
- uno strumento per documentare la vigilanza da parte del preposto, del dirigente, del datore di lavoro





**CONFINDUSTRIA
VENETO EST**

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

FORMAZIONE LAVORATORI

Silvia Osellame

Principali soggetti formatori

- **Soggetti formatori istituzionali**
- **Soggetti accreditati da Regioni o Province autonome**
- **Altri soggetti** (tra cui rientrano le associazioni sindacali dei datori di lavoro) inseriti in apposito repertorio dopo valutazione dei requisiti.
- **Il datore di lavoro** può organizzare direttamente i corsi di formazione nei **confronti dei propri lavoratori, preposti, dirigenti**. In questo caso riveste il ruolo di «soggetto formatore» e avrà a suo carico tutti gli adempimenti del soggetto formatore.

Requisiti dei docenti

- Per i docenti rimangono validi i requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013.
- Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione può svolgere anche in qualità di docente, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, preposti, dirigenti, la formazione nei corsi «lavoratori», «preposti», «dirigenti».



Articolazione del percorso formativo

La **FORMAZIONE GENERALE: 4 ore**

FORMAZIONE SPECIFICA:

Durata in base alla classificazione dei settori di cui all'Allegato IV (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2007) *:

- **4 ore** per i settori della classe di **rischio basso**;
- **8 ore** per i settori della classe di **rischio medio**;
- **12 ore** per i settori della classe di **rischio alto**.

* Nel 2025 c'è stata una nuova classificazione dei codici ATECO. Bisogna fare una trasposizione dai vecchi codici ai nuovi».

Formazione generale

CONTENUTI:

- Concetti di pericolo, rischio, danno;
- Prevenzione e protezione;
- Organizzazione della prevenzione aziendale e il sistema di partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti previsto dal D. Lgs. 81/2008;
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
- Organi di vigilanza controllo e assistenza.



Formazione specifica

Deve essere **riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi**, incentrandosi sui pericoli e i rischi insiti nelle mansioni specifiche.

La trattazione dei rischi specifici **va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e della specificità del rischio**.

I Progetti di formazione specifica dovrebbero prendere in esame gruppi omogenei di lavoratori che svolgono la medesima mansione e che risultano esposti agli stessi rischi.

I lavoratori, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso con le relative modalità di erogazione.



Aggiornamento formazione lavoratori

La **FORMAZIONE GENERALE** costituisce un **credito formativo permanente**

FORMAZIONE SPECIFICA

- periodicità quinquennale a decorrere dalla data di fine corso riportata nell'attestato
- Durata: **6 ore**

L'aggiornamento deve essere effettuato anche quando viene modificata la valutazione dei rischi o quando ne viene evidenziata la necessità dalle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni.

L'aggiornamento della formazione lavoratori non può essere effettuato attraverso la partecipazione a convegni o seminari.



Modalità di erogazione del corso

FORMAZIONE GENERALE

- In presenza fisica
- Video conferenza sincrona
- E-learning



Modalità di erogazione del corso

FORMAZIONE SPECIFICA

- In presenza fisica
- Video conferenza sincrona
- E-learning (solo per rischio basso *)

(E' possibile anche la modalità mista)

Nota*1: Consentita per rischio medio ed alto relativamente a progetti formativi, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome.

Nota2*:Per le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o alto.



Modalità di erogazione del corso

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SPECIFICA

- In presenza fisica
- Video conferenza sincrona
- E-learning

(E' possibile anche la modalità mista)



Modalità di erogazione del corso

Corso di formazione	Presenza fisica	Video conferenza sincrona	E-learning
Lavoratori: Formazione generale	Consentita	Consentita	Consentita
Formazione specifica	Consentita	Consentita	Consentita Solo per rischio basso ^{1,2}
Preposti	Consentita	Consentita	Non consentita
Dirigenti	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro/RSPP	Consentita	Consentita	Non consentita
RSPP/ASPP	Consentita	Consentita	Consentita solo per il modulo A

Estratto dalla tabella al paragrafo 3.5 Parte IV - Modalità di erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento



Verifiche di apprendimento

Le verifiche degli apprendimenti possono essere effettuate in tempi diversi (in ingresso, in itinere e finali) e con tecniche e strumenti diversi (test, domande aperte, colloquio, project work, simulazioni, prove pratiche).

MODALITA' DI VERIFICA FINALE FORMAZIONE LAVORATORI :

Colloquio o test

MODALITA' DI VERIFICA CORSO DI AGGIORNAMENTO:

Colloquio o test

Verifiche di apprendimento

Test corsi di formazione: somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuno con almeno 3 risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande).

Test corso di aggiornamento: minimo 10 domande ciascuno per almeno 3 risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande) in relazione all'oggetto dell'aggiornamento.



Verifiche di apprendimento

Il datore di lavoro **deve** anche verificare l'efficacia della formazione **durante lo svolgimento della prestazione lavorativa**.

Tale valutazione dovrà essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso.

Il datore di lavoro può utilizzare una delle seguenti modalità:

- Analisi infortunistica aziendale, adottando un modello pre-post;
- Questionari da somministrare al personale (questionari di autovalutazione);
- Check list che risponda a una serie di osservazioni. Il check diventa, nel contempo, strumento di valutazione dell'efficacia della formazione durante l'attività lavorativa e strumento di controllo da parte dei soggetti della prevenzione aziendale.



Riconoscimento formazione pregressa

Per i lavoratori sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale.

CREDITI FORMATIVI

Le tabelle con il riconoscimento dei crediti formativi sono riportate nell'allegato III dell'Accordo Stato-Regioni, sia per la formazione iniziale, sia per i corsi di aggiornamento.



Crediti formativi

ALLEGATO III

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI					
		RLS	DL	LAVORATORE Formazione Generale	LAVORATORE Formazione Specifica	DIRIGENTE	PREPOSTO
RSPP (Modulo A + B + C)	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 accordo 7 luglio 2016 Presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE*
ASPP Formazione Modulo A + B	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 accordo 7 luglio 2016 Presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE*
COORDINATORE SICUREZZA	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008 presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE*
DL-RSPP	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21-12-2011 presente accordo	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE*
DL	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 presente accordo	FREQUENZA	/	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE*
RLS	art. 37 d.lgs. n. 81/2008	/	FREQUENZA	TOTALE	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE

Estratto da una delle tabelle riguardanti i crediti formativi – Allegato III



Disposizioni transitorie

In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni vigenti prima dell'entrata in vigore del nuovo accordo.

Dopo tale periodo i corsi dovranno essere tutti realizzati secondo le nuove modalità e previsioni.

L'aggiornamento dei corsi parte dalla data di fine corso riportata nell'attestato.



Principali modifiche rispetto alla situazione attuale

FORMAZIONE LAVORATORI

1. Nella formazione specifica tra i contenuti del corso sono stati modificati alcuni argomenti (aggiunti: campi elettromagnetici e rischi da fattori psicosociali; tolti nebbie-oli-fumi-vapori-polveri e etichettatura).
2. **Non ci sono più i 60 giorni di tempo** entro cui il personale di nuova assunzione deve **completare il percorso formativo prima della adibizione alla propria attività.**
3. E' richiesta la verifica di apprendimento nei corsi di formazione lavoratori e aggiornamento lavoratori (finora era richiesta solo per la formazione lavoratori in modalità e-learning).
4. **L'attestato va rilasciato** dal soggetto formatore **ai partecipanti del corso.**
5. L'aggiornamento lavoratori non può essere effettuato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, ma solo attraverso corsi.





**CONFINDUSTRIA
VENETO EST**

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

FORMAZIONE PREPOSTI

Silvia Osellame

Articolazione del percorso formativo

CORSO PREPOSTI: 12 ore *(nel precedente accordo era di 8 ore)*

Al corso si accede solo dopo aver frequentato la formazione (generale e specifica) per lavoratori.

Il corso comprende 4 moduli:

- Giuridico normativo;
- Gestione e organizzazione della sicurezza;
- Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività;
- Comunicazione e informazione.



Aggiornamento preposti

AGGIORNAMENTO PREPOSTI

- Periodicità **biennale** a decorrere dalla data di fine corso riportata nell'attestato (*nel precedente accordo era quinquennale*)
- Durata: **6 ore**

L'aggiornamento preposti va effettuato anche ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Nell'aggiornamento è compresa la formazione relativa ai cambiamenti di contesto (ad esempio cambiamenti di reparto, modifiche dei processi produttivi, organizzativi, ecc.) in cui il preposto esercita le sue funzioni in relazione alle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell'azienda.

L'aggiornamento della formazione preposti non può essere effettuato attraverso la partecipazione a convegni o seminari.

Modalità di erogazione del corso

CORSO PREPOSTI

- In presenza fisica
- Video conferenza sincrona

AGGIORNAMENTO PREPOSTI

- In presenza fisica
- Video conferenza sincrona

NON E' CONSENTITA LA MODALITA' E-LEARNING



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Verifiche di apprendimento

MODALITA' DI VERIFICA **CORSO PREPOSTI:**

Colloquio o test

MODALITA' DI VERIFICA **CORSO DI AGGIORNAMENTO:**

Colloquio o test

Test corsi di formazione: somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuno con almeno 3 risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande).

Test corso di aggiornamento: minimo 10 domande ciascuno per almeno 3 risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande) in relazione all'oggetto dell'aggiornamento.



Riconoscimento formazione pregressa

Per i preposti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale.

L'obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato **da più di 2 anni** dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato **entro 12 mesi** dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Disposizioni transitorie

In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni vigenti prima dell'entrata in vigore del nuovo accordo.

Dopo tale periodo i corsi dovranno essere tutti realizzati secondo le nuove modalità e previsioni.

L'aggiornamento dei corsi parte dalla data di fine corso riportata nell'attestato.



Principali modifiche rispetto alla situazione attuale

FORMAZIONE PREPOSTI

1. La formazione passa da **8 a 12 ore**;
2. La formazione preposti è stata organizzata in moduli (4 moduli per il totale di 12 ore) e i contenuti della formazione preposti sono stati modificati e ampliati;
3. L' **aggiornamento** preposti è passato da cadenza quinquennale a cadenza **biennale**.





CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

FORMAZIONE DIRIGENTI

Silvia Osellame

Chi è il «dirigente»?

Il d.lgs 81/2008 definisce 'dirigente' (art. 2, comma 1, lett. d):

- la «*persona che, in ragione delle **competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa***»

Il dirigente, quindi, ha

- competenze professionali e
- poteri gerarchici e funzionali;
- attua le direttive del datore di lavoro;
- organizza l'attività lavorativa;
- vigila sull'attività lavorativa.



Compiti del «dirigente»

I suoi obblighi

- sono definiti nell'articolo 18 del Testo Unico
- sono (potenzialmente) comuni al datore di lavoro, ma nei limiti delle sue *'attribuzioni e competenze'* (incarico o delega)
- sono distinti da quelli del preposto, sia nella normativa che nella prospettiva sanzionatoria.
- **Principio di effettività** nello svolgimento del ruolo:
 - Chi è investito, sotto qualsiasi forma e con qualunque qualifica, dei **poteri di direzione e di organizzazione di un settore aziendale** è tenuto, nell'ambito delle sue attribuzioni, ad adottare le iniziative necessarie a garantire la sicurezza (principio di effettività di cui all'art. 299 T.U. concernente l'«*Esercizio di fatto di poteri direttivi*»).



Articolazione del percorso formativo

FORMAZIONE DIRIGENTI: 12 ore *(nel precedente accordo era di 16 ore)*

Il corso comprende 4 moduli:

- Giuridico normativo;
- Gestione e organizzazione della sicurezza;
- Compiti specifici del dirigente in relazione alla salute e sicurezza sul lavoro;
- Comunicazione, formazione, informazione e consultazione dei lavoratori.



Percorso formativo dei dirigenti in aziende affidatarie che operano nei cantieri

I dirigenti dell'impresa affidataria che operano nei cantieri temporanei o mobili (titolo IV del d.lgs 81/2008) devono frequentare

- un modulo aggiuntivo di 6 ore dedicato alle peculiarità dell'organizzazione, degli obblighi e delle procedure di cantiere.



Aggiornamento formazione dirigenti

AGGIORNAMENTO DIRIGENTI

- periodicità quinquennale a decorrere dalla data di fine corso riportata nell'attestato
- Durata: **6 ore**

Nell'aggiornamento è compresa la formazione relativa ai cambiamenti del contesto in cui il dirigente opera in relazione alle misure adottate in seguito alla valutazione dei rischi.

L'aggiornamento dirigenti può essere effettuato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari senza il limite del 50% delle ore previste.



Modalità di erogazione del corso

FORMAZIONE DIRIGENTI

- In presenza fisica
- Video conferenza sincrona
- E-learning

(E' possibile anche la modalità mista)

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DIRIGENTI

- In presenza fisica
- Video conferenza sincrona
- E-learning

(E' possibile anche la modalità mista)

Verifiche di apprendimento

MODALITA' DI VERIFICA **CORSO DIRIGENTI:**

Colloquio o test

MODALITA' DI VERIFICA **CORSO DI AGGIORNAMENTO DIRIGENTI:**

Colloquio o test

Test corsi di formazione: somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuno con almeno 3 risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande).

Test corso di aggiornamento: minimo 10 domande ciascuno per almeno 3 risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande) in relazione all'oggetto dell'aggiornamento.



Riconoscimento formazione pregressa

Per i dirigenti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale.

CREDITI FORMATIVI

Le tabelle con il riconoscimento dei crediti formativi sono riportate all'allegato III dell'Accordo Stato-Regioni, sia per la formazione iniziale, sia per i corsi di aggiornamento.



Disposizioni transitorie

In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni vigenti prima dell'entrata in vigore del nuovo accordo.

Dopo tale periodo i corsi dovranno essere tutti realizzati secondo le nuove modalità e previsioni.

L'aggiornamento dei corsi parte dalla data di fine corso riportata nell'attestato.



Principali modifiche rispetto alla situazione attuale

FORMAZIONE DIRIGENTI

1. La formazione passa da **16 a 12 ore** (è stata ridotta);
2. I contenuti della formazione dirigenti sono stati modificati (è rimasta organizzata in 4 moduli che però sono variati in parte nei contenuti);
3. E' stato inserito un **modulo aggiuntivo «cantieri»** di durata minima 6 ore per i dirigenti dell'impresa affidataria nei cantieri temporaneo o mobili.





CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

DATORE DI LAVORO

Elena Bonafè

La formazione dei datori di lavoro

Prevista dall'art. 37, comma 2, del d.lgs. 81/2008 (modificato dal D.L. 146/2021):

“Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

- a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;***
- b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.*

Chi è il datore di lavoro?

Definizione di datore di lavoro: art. 2, comma 2, lett. *b*), del d.lgs. n. 81/2008

È «*datore di lavoro*»

- «*il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque,*

- *il soggetto che,*

- *secondo*

- *il tipo e*

- *l'assetto*

dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività,

ha la responsabilità

- *dell'organizzazione stessa o*

- *dell'unità produttiva*

in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa».



Chi è il datore di lavoro?

Nell'individuazione del datore di lavoro ha rilevanza non tanto

- la titolarità del rapporto di lavoro,

quanto

- la **responsabilità dell'organizzazione** dell'impresa,
- la **titolarità di poteri decisionali** e
- la **disponibilità** dei mezzi necessari.

Si fa leva sulla situazione di fatto ove:

- **alla titolarità dei poteri di organizzazione e gestione**

simmetricamente corrisponde

- **il dovere di predisporre le necessarie misure di sicurezza.**



Quindi il datore di lavoro è.....

colui il quale

- ha la **responsabilità dell'organizzazione** o dell'unità produttiva;
- esercita i **poteri decisionali**;
- dispone di **poteri di spesa**.



Compiti del datore di lavoro

- **nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione**
 - **valutare tutti i rischi nel luogo di lavoro**
 - **redigere il documento di valutazione dei rischi**
 - **adottare le misure tecniche, organizzative e procedurali per eliminare o almeno ridurre i rischi**
 - fornire DPI adeguati ai lavoratori,
 - garantire l'adeguata informazione, formazione ed addestramento ai lavoratori,
 - nominare il medico competente,
- e molti altri obblighi, tra i quali, in particolare,
- **individuare e ripartire i ruoli aziendali tenuti ad applicare le misure di prevenzione e protezione ed a e vigilarne l'applicazione.**

Individuazione del datore di lavoro

- **Imprese individuali = titolare dell'impresa** che ha la responsabilità dell'organizzazione della stessa, disponendo ed esercitando tutti i poteri decisionali e di spesa.
- **Società di persone**, identificabili in società semplici, l'obbligo grava **su tutti i soci**, salvo che non risulti espressamente individuato uno soltanto.
- **Società in nome collettivo = il socio** indipendentemente da una ripartizione dei compiti.
- **Società in accomandita semplice = socio accomandatario.**



Individuazione del datore di lavoro

Società di capitale (SpA, Srl): gestione dell'impresa è normalmente affidata (dalla proprietà: assemblea dei soci) a

- un Consiglio di Amministrazione (in assenza di deleghe il **datore di lavoro è tutto il CdiA**)

oppure

- un Amministratore Unico (**datore di lavoro è l'amministratore unico**)



Individuazione del datore di lavoro

Nelle società di capitale governate da un Consiglio di Amministrazione gli obblighi inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro posti dalla legge a carico del datore di lavoro **gravano indistintamente su tutti i componenti del Consiglio** stesso, a meno che ...

- L'art. 2381, comma 2, del codice civile prevede che *«Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti»*.



Individuazione del datore di lavoro

Il Consiglio di Amministrazione di una SpA o di una Srl («*se lo statuto e l'assemblea lo consentono*») può '*decidere*' che tutte le sue attribuzioni organizzative e gestionali (con i relativi propri poteri decisionali e di spesa) **vengano esercitate in via esclusiva da uno solo dei suoi componenti** con riguardo all'intera impresa o ad una o più unità produttive.

In questo caso (per l'intera impresa o limitatamente ad una o più unità produttive della stessa) **datore di lavoro è l'Amministratore Delegato**, rivestendone appieno il ruolo **essendo effettivamente il:**

- *«soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa».*

Il Consiglio di Amministrazione rimane soggetto che deve **vigilare** sull'operato dell'AD



Individuazione del datore di lavoro nel CdiA

Qualora il Consiglio di Amministrazione decida di **attribuire il ruolo il datore di lavoro ad uno dei suoi componenti (previa verifica dell'effettività del ruolo e delle capacità della persona)** è necessario formalizzare tale decisione

- verbalizzando, all'esito di una riunione del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione di poteri ad uno dei suoi componenti,
- dandone adeguata informazione.



Individuazione del datore di lavoro in un soggetto terzo (dirigente)

Nel caso in cui l'attribuzione del ruolo di datore di lavoro per la sicurezza avvenga nei confronti di un soggetto che non è parte del CdA (ad es. un **direttore di stabilimento**) devono essere conferiti **effettivi**

- **poteri e mezzi di amministrazione propri del CdA** (o dell'Amministratore Unico) in misura sufficiente a rendere detto soggetto *'il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa e dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa'*.

Lo strumento utilizzato per conferire al dirigente poteri di amministrazione propri del CdA (o dell'Amministratore Unico della società) è di norma una **procura notarile** a seguito di decisione verbalizzata in CdA



La formazione del datore di lavoro

Scopo del corso è

- mettere il datore di lavoro in grado di svolgere le funzioni che gli sono attribuite:
 - **nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione**
 - **valutare tutti i rischi nel luogo di lavoro**
 - **redigere il documento di valutazione dei rischi**
 - **adottare le misure tecniche, organizzative e procedurali per eliminare o almeno ridurre i rischi**
 - fornire DPI adeguati ai lavoratori,
 - garantire l'adeguata informazione, formazione ed addestramento ai lavoratori,
 - nominare il medico competente,
 - e molti altri obblighi, tra i quali, in particolare,
 - **individuare e ripartire i ruoli aziendali tenuti ad applicare le misure di prevenzione e protezione ed a e vigilarne l'applicazione.**



La formazione del datore di lavoro

Il corso ha durata di 16 ore e si compone di

- un **modulo giuridico**, relativo agli obblighi e alle responsabilità penali, civili ed amministrative delle figure della prevenzione;
- un **modulo organizzativo e gestionale** del sistema di salute e sicurezza e di comunicazione.



La formazione del datore di lavoro in aziende che operano nei cantieri

Per il datore di lavoro dell'impresa affidataria che opera nei cantieri temporanei o mobili (titolo IV del d.lgs 81/2008) deve frequentare

- un **modulo aggiuntivo di 6 ore** dedicato alle peculiarità dell'organizzazione, degli obblighi e delle procedure di cantiere.



La formazione del datore di lavoro erogazione del corso

Modalità di erogazione:

- presenza
- videoconferenza sincrona
- modalità e-learning

Verifica:

- test
- colloquio

Aggiornamento:

- quinquennale di 6 ore.



La formazione del datore di lavoro tempistiche

Il corso in modo deve essere concluso entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo:

- entro il **24 maggio 2027**

Crediti formativi:

- frequenza di **corsi dai contenuti conformi a quelli dell'accordo** (ad esempio un corso per dirigenti): esonero totale





**CONFINDUSTRIA
VENETO EST**

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

**LE NOVITA' DEL NUOVO ACCORDO
STATO REGIONI PER LA FORMAZIONE
SULLA SICUREZZA E SALUTE AMBIENTI
DI LAVORO: DL/RSPP**

Marina Spiazzi

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi- art 34 TUS

Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, nelle:

Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori

Escluse le aziende industriali a rischio di incidente rilevante, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Corso propedeutico

Corso per Datore di lavoro



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Articolazione del corso

Modulo Comune 8 ore

+

Modulo specialistico (se del caso):

Modulo agricoltura, Silvicultura, Zootecnia 16 ore

Modulo pesca 12 ore

Modulo Costruzioni 16 ore

Chimico Petrolchimico 16 ore



Moduli formativi

Parte Comune:

- il processo di valutazione;
- fattori di rischio e misure di PP
- Esercitazione

+

modulo specialistico di settore (se previsto)

Modalità di erogazione:

- presenza
- videoconferenza sincrona

Non è consentita la modalità e-learning



Aggiornamento

Periodicità: quinquennale.

Durata : 8 ore

Se il DL ha frequentato i moduli specialistici e ne permangono le condizioni, l'aggiornamento deve riguardare anche le tematiche ivi previste.

Modalità di erogazione:

- presenza
- videoconferenza sincrona
- e-learning

Ammesso l'aggiornamento attraverso la partecipazione a convegni e seminari **senza limite di ore percentuali**. **Richiesto registro** di presenza, mentre non vi sono vincoli di massimi partecipanti.

Requisiti di frequenza e prove finali

90% della frequenza

N° massimo partecipanti : 30

Verifica finale: Colloquio o test



Riconoscimento formazione pregressa

Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigore dell'accordo Stato Regioni 21/12/2011 n. 223 per i quali sono riconosciuti i crediti formativi secondo la specifica tabella:

Accordo Regione Stato 21 dicembre 2011 n 223 Corso Frequentato	Credito riconosciuto sul presente Accordo Stato Regione		
	Modulo comune	Modulo integrativo	Condizione
BASSO 16 ore	Credito totale	-----	
MEDIO 32 ore	Credito totale	Credito totale Modulo integrativo 1: Agricoltura, silvicoltura e zootecnia (16 ore) Modulo integrativo 2: Pesca (12 ore)	Qualora l'attestato precedentemente rilasciato riporti l'indicazione del Codice Ateco 2007- A 01 02 -03 (agricoltura, silvicoltura e pesca)
ALTO 48 ore	Credito totale	Credito totale Modulo integrative 3: Costruzioni (16 ore)	Qualora l'attestato precedentemente rilasciato riporti l'indicazione del Codice Ateco 2007- F (costruzioni)
ALTO 48 ore	Credito totale	Modulo integrativo 4- chimico Petrolchimico (16 ore)	Qualora l'attestato precedentemente rilasciato riporti l'indicazione del Codice Ateco 2007- C 19 (fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio) e C20(fabbricazione di prodotti chimici



Periodo transitorio

In fase di prima applicazione e comunque non oltre il 23 maggio 2026 (dodici mesi dall'entrata in vigore del presente accordo), possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli accordi stato regioni vigenti prima dell'entrata in vigore del nuovo accordo.

Dopo tale periodo i corsi dovranno essere tutti realizzati secondo le nuove modalità e previsioni.



**CONFINDUSTRIA
VENETO EST**


Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

**LE NOVITA' DEL NUOVO ACCORDO
STATO REGIONI PER LA FORMAZIONE
SULLA SICUREZZA E SALUTE AMBIENTI
DI LAVORO: RSPP/ASPP**

Marina Spiazzi

Articolazione del percorso formativo

Le ore previste escludono le verifiche di apprendimento finale



Esoneri frequenza mod. A , B e C

- Gli esoneri previsti sono invariati, come tutte le classi di laurea elencati nell'allegato I (per i moduli A e B);
- Rimane confermato l'esonero per i tre moduli A, B e C per i corsi di specializzazione, perfezionamento, master con contenuti e modalità di svolgimento conformi all'Accordo, se presente la certificazione emessa dall'Università di equivalenza.
- **Esonero per tutti e tre i moduli A,B,C per coloro che hanno svolto attività tecnica in materia di salute e sicurezza, per almeno 5 anni, in qualità di pubblico ufficiale i di incaricati di pubblico servizio.**



Modulo A

Modulo A

(ASPP/RSPP)

28 ore

Non viene modificato quasi nulla, ma in alcuni **contenuti** vengono descritti con maggior chiarezza e **aggiornati**:

- tolta la presentazione del corso
- DPI – criteri di scelta
- Riformulata la gestione delle emergenze
- Utilizzo di tecnologie digitali,
- indicatori statistici epidemiologici,
- classificazione dei rischi e misure generali di tutela.



Modulo B comune

Modulo B

(ASPP/RSP)

48 ore

Contenuti rivisti:

- Il modulo «organizzazione dei processi produttivi e del lavoro» è stato riformulato rendendolo più aggiornato. I concetti di ergonomia e stress vengono sostituiti da organizzazione del lavoro.
- Viene inserito tra i rischi psicosociali il rischio di molestie e aggressioni sul lavoro.



Moduli B di specializzazione RSPP/ASPP

Mod. agricoltura
silvicoltura e
zootecnia

passa a **16 ore** (prima 12 ore) e **viene separata dal modulo pesca.**

Sui contenuti vengono aggiunti:

- Analisi infortuni e malattie prof. del comparto
- Agenti biologici
- Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento

Mod. pesca

viene separata dal modulo agricoltura, silvicoltura e zootecnia – invariato 12 ore

Tra i contenuti vengono aggiunti: MMC, atmosfere iperbariche e attività subacquee. Legislazione specifica di riferimento, ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.

Mod. costruzioni

Non viene più indicata l'attività estrattiva – invariato 16 ore

Tra i contenuti vengono aggiunti: soggetti definiti titolo IV capo I obblighi e resp.tà

Analisi infortuni e malattie prof.nali del comparto

Misure generali di tutela art.95

Agenti biologici

Esempi e analisi del POS



Moduli B di specializzazione

Sanità
residenziale

Invariato- 12 ore

Contenuti aggiunti:

- Organizzazione del lavoro : ambienti di lavoro nel settore sanitario, ospedaliero, ambulatoriale e assistenziale.
- normativa tecnica strutture e impianti;
- Rischi utilizzo macchine e attrezzature di lavoro;
- Rischio aggressioni, stress lavoro correlato e burn out;

Chimico e
petrolchimico

Invariato- 16 ore

Contenuti aggiunti:

- Analisi infortuni e malattie professionali di comparto;
- Cenni su rischi di incidenti rilevanti;
- Cenni industrie insalubri;
- Rischi legati ad impianti ed attrezzature;
- Ambienti confinati e /o sospetti di inquinamento.



Modulo C per RSPP

Mod. C
RSPP
24 ore

Il modulo C è stato rivisto e ammodernato.

Tra i contenuti innovativi:

- Modalità di apprendimento dell'adulto «andragogia»;
- Tecniche e procedure di addestramento;
- Ampliata e articolata l'UD dedicata a organizzazione e sistemi di gestione;
- tecniche di negoziazione e gestione dei conflitti
- Si introducono i fattori psicosociali al posto del mero stress



Aggiornamento RSPP e ASPP

- Periodicità quinquennale a decorrere dalla conclusione del mod. B comune;
- Durata: 20 ore per ASPP; 40 ore per RSPP; è distribuibile nell'arco temporale del quinquennio;
- Ammesso l'aggiornamento attraverso la partecipazione a convegni e seminari **senza limite di ore percentuali** (prima era limite del 50%). **Richiesto registro** di presenza, mentre non vi sono vincoli di massimi partecipanti.
- La funzione di RSPP e ASPP non è esercitabile se l'aggiornamento non è concluso nel periodo previsto;
- L'assenza, **nei limiti di 10 anni**, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza dei corsi abilitanti e il suo completamento, seppur in ritardo, consente di tornare ad eseguire la funzione esercitata;
- **Trascorsi 5 anni dalla prima abilitazione, RSPP e ASPP devono dimostrare all'atto dell'affidamento dell'incarico che hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore al minimo previsto;**
- **Non valgono ai fini dell'aggiornamento la frequenza dei corsi: modulo aggiuntivo cantieri per i dirigenti, e per DL, moduli tecnici-integrativi per DL/RSPP e i moduli di specializzazione mod. B per RSPP/ASPP.**



Verifiche di apprendimento

Corso di formazione :

Mod. A (RSPP e ASPP)

test eventualmente integrato da colloquio

Mod. B (RSPP e ASPP)

test e **simulazione** (prima: colloquio)

Mod.C (RSPP)

test (prima: test e colloquio)

Test: 30 domande con triplice risposta alternativa; esito positivo con 70% di risposte corrette.

Corsi di aggiornamento:

Minimo 10 domande con minimo tre risposte alternative per ciascuna.

Modalità di erogazione del corso

Corso di formazione «abilitante» ASPP/RSPP:

- Presenza fisica
- Video conferenza sincrona
- E-learning consentito solo per il modulo A

Corsi di aggiornamento:

- Presenza fisica
- Video conferenza sincrona
- E-learning

Riconoscimento crediti formativi ai fini dell'aggiornamento

- La partecipazione a corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza ai sensi del DM6 marzo 2013 e s.m.i. (anche viceversa);
- Corsi di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza cantieri (anche viceversa);



Riconoscimento della formazione pregressa

Mod. A secondo l'ASR 128 del 7 luglio 2016

Mod. C secondo l'ASR 128 del 7 luglio 2016

Mod. B Comune secondo l'ASR 128 del 7 luglio 2016

credito formativo totale

credito formativo totale

credito formativo totale per
il medesimo modulo.



Riconoscimento della formazione pregressa moduli specialistici

Modulo B-SP1: Agricoltura - Pesca (12 ore) già riconosciuto al Modulo B1 – Accordo 2006 già riconosciuto al Modulo B2	_____	Credito totale per Modulo B-SP1: Agricoltura, silvicoltura e zootecnia (16 ore) Credito totale per Modulo B-SP2: Pesca (12 ore)
Modulo B-SP2: Attività Estrattive - Costruzioni (16 ore) già riconosciuto al Modulo B3 dell'accordo 2006	_____	Credito totale per Modulo B-SP3: Costruzioni (16 ore)
Modulo B-SP3: Sanità residenziale (12 ore) già riconosciuto al Modulo B7 dell'accordo 2006	_____	Credito totale per Modulo B-SP4: Sanità residenziale (12 ore)
Modulo B-SP4: Chimico - Petrolchimico (16 ore) già riconosciuto al Modulo B5 dell'accordo 2006	_____	Credito totale per Modulo B-SP5: Chimico - Petrolchimico (16 ore)



Disposizioni transitorie

In fase di prima applicazione e comunque non oltre il 23 maggio 2026 (dodici mesi dall'entrata in vigore del presente accordo), possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli accordi stato regioni vigenti prima dell'entrata in vigore del nuovo accordo.

Dopo tale periodo i corsi dovranno essere tutti realizzati secondo le nuove modalità e previsioni.





**CONFINDUSTRIA
VENETO EST**

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

LA FORMAZIONE DEI COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI NEI CANTIERI EDILI

Alessandro Timossi

OBBIETTIVI DEL CORSO



Obiettivi del corso

Il nuovo accordo **aggiorna e sostituisce** i requisiti della formazione per i **coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori** previsti dall'articolo 98 e dall'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008, prevedendo **nuovi obbiett**i previsti per il modulo:

- **giuridico**, il quale deve ora avere la finalità di **far conoscere la normativa** di riferimento ed il **ruolo dei soggetti del sistema prevenzionale** con riferimento ai loro compiti, obblighi e responsabilità;
- **tecnico**, il quale deve ora avere la finalità di far:
 - conoscere i **concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione** e le modalità di accadimento degli **infortuni**;
 - conoscere i **principali metodi e criteri** per effettuare la **valutazione dei rischi** anche in relazione a quelli da **interferenza** tra le varie imprese e le **modalità di gestione di un cantiere**;
 - acquisire le competenze relative ai **fattori di rischio** e all'adozione delle **misure di prevenzione** e protezione;



Obiettivi del corso

- **metodologico/organizzativo**, il quale deve ora avere la finalità di far:
 - comprendere i **contenuti della documentazione di cantiere** necessaria ai fini della salute e sicurezza sul lavoro;
 - conoscere i principali **criteri metodologici per l'elaborazione o la verifica** della documentazione di cantiere;
 - comprendere le principali **tecniche di comunicazione**, relazionali e gestionali e le modalità di gestione dei conflitti.



CONTENUTI DEL CORSO



Contenuti del corso

I contenuti dei corsi di formazione per:

- il **modulo giuridico** (28 ore), il **modulo tecnico** (52 ore) e il **modulo metodologico/organizzativo** (16 ore) sono stati oggetto di modifiche che hanno allineato i relativi contenuti con gli **obiettivi** previsti dal nuovo Accordo;
- la **parte pratica** (24 ore) è stata suddivisa nella:
 - **parte UD1** - documenti di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (4 ore), concernente i **contenuti e le modalità di redazione del PSC** e la **correlazione del PSC con i relativi POS**;
 - **nuova parte UD2** - criteri di progettazione (6 ore), concernente i contenuti e le modalità di **redazione del Fascicolo dell'opera** e l'illustrazione dei criteri di **progettazione delle misure di prevenzione** e protezione per la sicurezza dei **lavori in copertura**;



Contenuti del corso

- la **parte UD3** - stesura del PSC e del fascicolo (8 ore), che ha la finalità di fare acquisire le competenze metodologiche per **strutturare il piano di sicurezza e coordinamento PSC ed il Fascicolo dell'opera**;
- la **nuova parte UD4** - attività coordinamento (6 ore), che ha la finalità di far acquisire le competenze metodologiche per la **verifica dell'applicazione delle disposizioni di salute e sicurezza da adottare nel cantiere**.



MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI, VERIFICA FINALE DELL'APPRENDIMENTO E CORSI DI AGGIORNAMENTO



Modalità di svolgimento dei corsi e verifica finale di apprendimento

Le modalità di svolgimento dei corsi e della verifica finale dell'apprendimento, devono essere effettuate secondo quanto previsto dal nuovo Accordo.

Corsi di aggiornamento

Per l'aggiornamento dei coordinatori viene confermata la **cadenza quinquennale** e le **40 ore minime**, ma viene previsto che questa deve essere svolta con le stesse modalità stabilite per l'aggiornamento dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP.

Infine è previsto che i **corsi di aggiornamento per gli RSPP e ASPP** sono ritenuti validi ai fini dell'**aggiornamento dei coordinatori** per la sicurezza dei cantieri edili e viceversa.

RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA



Riconoscimento formazione pregressa

L'Accordo **riconosce validi** per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, **i percorsi formativi effettuati secondo le precedenti disposizioni** (allegato XIV Dlgs 81/08 così come modificato dall'Accordo Stato Regione 7 luglio 2016), ora abrogate.





**CONFINDUSTRIA
VENETO EST**

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

CORSO PER OPERATORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

Marina Spiazzi

Soggetti destinatari della formazione

- Lavoratori
- Datori di lavoro
- Lavoratori autonomi

che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 177

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (11G0219) (GU Serie Generale n.260 del 08-11-2011)

note: [Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/2011](#)

Art. 2

Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinanti

1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinanti può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:

omissis

d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;

Da dove nasce l'obbligo?



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Definizione di ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento

La definizione è fornita dalla norma tecnica UNI 11958.

Fino all'entrata in vigore di questa norma, nessuna normativa italiana o internazionale aveva fornito la definizione di spazio confinato.

La nuova norma UNI 11958 : ne fornisce invece ora una, precisando anche che **“ambiente confinato”** e **“spazio confinato”** sono termini equivalenti.

Per **ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento** si intende lo:

“Spazio circoscritto non progettato e costruito per la presenza continuativa di un lavoratore, ma di dimensioni tali da consentirne l'ingresso e lo svolgimento del lavoro assegnato, caratterizzato da vie di ingresso o uscita limitate e/o difficoltose, con possibile ventilazione sfavorevole, all'interno del quale non è possibile escludere la presenza o lo sviluppo di condizioni pericolose per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.



Obiettivi del corso

- a) Illustrare i concetti di pericolo, danno e prevenzione che si riscontrano in una attività lavorativa svolta in uno spazio confinato;
- b) Illustrare le misure di prevenzione degli infortuni;
- c) Far acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo dei dispositivi, delle attrezzature di lavoro e delle strumentazioni messi a disposizione per affrontare i rischi;
- d) Illustrare le procedure di gestione delle emergenze, evacuazione e primo soccorso.



Struttura del corso

Durata: **12 ore**

In particolare :

4 ore modulo giuridico tecnico

8 ore modulo pratico

Numero massimo di partecipanti: **30** partecipanti;

Richiesta la frequenza di almeno il **90%** delle ore.



Contenuti modulo giuridico tecnico – 4 ore

- La normativa di riferimento
- Definizioni e identificazione di un ambiente confinato o sospetto di inquinamento e criticità
- Analisi degli eventi infortunistici
- Individuazione dei fattori di rischio
- I rischi specifici: aria respirabile atmosfere con difetto o eccesso di ossigeno, atmosfere con agenti chimici pericolosi per asfissia e/o intossicazione, atmosfere con pericolo di esplosione ed incendio, seppellimento, cadute dall'alto, cadute di gravi, carenze di comunicazioni ecc.
- Caratteristiche e pericolosità degli agenti chimici
- Misure e procedure di prevenzione nelle fasi di lavoro in ambienti confinati o sospetti di inquinamento come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di seguito indicato:
 - ✓ procedure d'ingresso e uscita in ambiente confinato
 - ✓ dimensione, numero dei passi d'uomo, numero di accessi, numero dei lavoratori presenti
 - ✓ monitoraggio dell'atmosfera
 - ✓ sistemi di illuminazione, dispositivi per prevenire lo shock elettrico
 - ✓ macchine ed attrezzature di lavoro (coclee, agitatori, pale ecc.)
 - ✓ "ventilazione" ovvero l'adozione di tutti i sistemi per il ricambio dell'aria
 - ✓ sorveglianza sanitaria



Contenuto della parte pratica- 8 ore

- Le procedure da attuare in caso di emergenza (incendio/esplosione, anossia, presenza di gas tossici, recupero infortunato)
- Simulazione sull'uso dei dispositivi e della strumentazione messa a disposizione:
 - ✓ Dispositivi di protezione individuali.
 - ✓ Gli Apparecchi per la Protezione delle Vie Respiratorie (APVR): utilizzo, tipologia, filtri.
 - ✓ Imbracature di sicurezza, tripode, rilevatori di gas, misuratori di esplosività
- Sistemi di segnalazione e comunicazione

Per le attività formative della parte pratica il rapporto docente/discente non deve essere superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti).



Aggiornamento della formazione

Periodicità: **quinquennale**

Durata: **4 ore**

Contenuti: relativa alla parte pratica; è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche.

Non è valida per l'aggiornamento la partecipazione a convegni e seminari.



Requisiti dei docenti

Con riferimento al **modulo giuridico** tecnico il docente dovrà avere i requisiti richiesti dal DM 6 marzo 2013 e una documentata **esperienza professionale**, almeno **triennale**, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto inquinamento.

Con riferimento al **modulo pratico** il docente dovrà avere i requisiti richiesti dal DM 6 marzo 2013 e una documentata **esperienza professionale pratica**, almeno **triennale**, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto inquinamento.



Modalità di erogazione della formazione

E' consentita solo la **presenza fisica** sia per la formazione iniziale che per gli aggiornamenti.

Non sono pertanto consentite né la video conferenza sincrona, né e learning.



Verifiche finali

Per la verifica degli apprendimenti per il corso iniziale sono previsti:

test e prova pratica

I test consistono in almeno **30 domande**, ciascuna con almeno tre risposte alternative; esito positivo con il **70%** delle risposte esatte.

Le prove pratiche sono da eseguire secondo quanto appreso nella parte di formazione pratica.

Per la verifica del corso di aggiornamento: **Prova pratica e colloquio**



Disposizioni transitorie

Il corso di formazione dovrà essere concluso entro **12 mesi** dall'entrata in vigore dell'Accordo.

I corsi già erogati e conformi ai contenuti dell'accordo sono riconosciuti.

Il quinquennio per l'aggiornamento si calcola a partire dalla data riportata nell'attestato.





**CONFINDUSTRIA
VENETO EST**

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI ADIBITI ALL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Alessandro Timossi

DISPOSIZIONI

EDIZIONE STRAORDINARIA

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 70

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 17 marzo 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85001 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5° Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Disposizioni

Il nuovo Accordo:

- **riconferma** che le **attrezzature di lavoro** per le quali è richiesta una specifica **abilitazione degli operatori** (art. 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008) sono esclusivamente:

- le **piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)**;
- le **gru per autocarro**;
- le **gru a torre**;
- i **carrelli elevatori semoventi** con conducente a bordo;
- le **gru mobili**;



Disposizioni

- i **trattori agricoli o forestali**;



- gli **escavatori**, le **pale cariatrici frontali**, le **terne** e gli **autoribaltabili a cingoli**;



- le **pompe per calcestruzzo**;



Disposizioni

- introduce i **nuovi corsi di formazione** per gli addetti alla conduzione:
 - della **macchine agricole raccoglifrutta** (comunemente detto carro raccoglifrutta - CRF);
 - dei **caricatori per la movimentazione di materiali** (CMM);
 - dei **carriponte**;
- **assoggetta ai corsi** di formazione anche l'utilizzo degli **escavatori idraulici con massa operativa inferiore a 6.000 kg** precedentemente esclusi.



Disposizioni

- specifica gli **obiettivi** che devono essere raggiunti con i corsi di formazione;
- non ricomprende più il **modulo giuridico – normativo (1 ora)** nei corsi di formazione;
- **aumenta di 1 ora il modulo teorico-tecnico** dei corsi di formazione;
- riconferma che **l'abilitazione all'utilizzo** delle attrezzature di lavoro si **intende acquisita** con il **superamento delle verifiche**. Ogni operatore nel corso del modulo pratico dovrà utilizzare la tipologia di attrezzatura per la quale sarà abilitato;
- riconferma che l'acquisizione dell'abilitazione **non esaurisce** gli **obblighi di formazione, informazione e addestramento** previsti dal Titolo III (uso delle attrezzature di lavoro) del Dlgs 81/08.



QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Qualificazione dei docenti

Cambia l'identificazione dei docenti:

Precedente Accordo

Teoria

Esperienza triennale documentata sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Pratica

Esperienza professionale pratica triennale documentata, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature oggetto di formazione

Nuovo Accordo

Possesso dei requisiti previsti dal DM 06/03/2013 per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro **e conoscenza tecnica** dell'attrezzatura

Possesso dei requisiti previsti dal DM 06/03/2013 per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro **ed esperienza professionale pratica**, almeno triennale, **nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature** oggetto di formazione



MODIFICHE AI CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE



Modifiche ai contenuti dei corsi di formazione

Per quanto attiene le **modifiche** apportate ai precedenti corsi di formazione, il nuovo Accordo **non apporta variazioni rispetto a quanto previsto in precedenza**, salvo per:

- i **carrelli elevatori semoventi** ove:
 - nel **modulo teorico-tecnico** sono state aggiunte:
 - 1) le **procedure operative di salvataggio** relative alle modalità di discesa in emergenza nel caso di utilizzo dell'attrezzatura con funzione **del sollevamento persone**;
 - 2) la **segnaletica gestuale** nel caso di utilizzo per **sollevamento carichi sospesi**;
 - 3) le **procedure operative** in caso di adozione di **attrezzature intercambiabili**;



Modifiche ai contenuti dei corsi di formazione

- l'introduzione nella **parte pratica** del nuovo **modulo 6** relativo ai carrelli elevatori semoventi con funzioni aggiuntive di **sollevamento carichi sospesi e di sollevamento persone** (6 ore).

Scopo del nuovo modulo è quello di far acquisire le competenze necessarie per **l'utilizzo in sicurezza** dell'attrezzatura di lavoro e le **relative procedure operative** nel caso di **adozione dei dispositivi** che conferiscano la **funzione di sollevamento carichi sospesi** e di dispositivi che conferiscano la funzione di **sollevamento persone**.

Per l'operatore che effettua il modulo del punto 6 è disposto **l'esclusione dall'obbligo di dover effettuare la formazione** prevista per le **piattaforme mobili elevabili (PLE)**, per le **gru mobili** e **per la conduzione del carrello con applicato l'accessorio destinato al sollevamento di carichi sospesi e/o persone**.



Modifiche ai contenuti dei corsi di formazione

- per i **trattori** l'introduzione nel modulo relativo alla **parte pratica** dell'obbligo di dover effettuare la **guida su un terreno in piano con il mezzo munito anche degli eventuali accessori intercambiabili** che sono in grado di modificare la funzione o apportare una nuova funzione dello stesso;
- per l'**escavatore** l'introduzione nel modulo:
 - **teorico-tecnico** anche dell'indicazione delle modalità di **utilizzo nella configurazione di apparecchio di sollevamento**;
 - **pratico** con l'indicazione dell'uso degli **escavatori idraulici**, delle **terne** e **escavatori idraulici con caricatori frontali** con l'aggancio delle **attrezzature per il sollevamento materiali** a mezzo di ganci, polipi o pinze.



RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA



Riconoscimento della formazione pregressa

L'Accordo **riconosce validi i percorsi formativi effettuati secondo le precedenti disposizioni** ora abrogate (Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012), per le attrezzature ricomprese nel nuovo Accordo.



CORSI DI AGGIORNAMENTO



Corsi di aggiornamento

Rimane confermato l'obbligo di dover **rinnovare l'abilitazione** con cadenza **quinquennale e con durata minima di 4 ore** previo **superamento di una prova pratica e un colloquio finale** (in precedenza era previsto l'obbligo di dover superare il test di verifica a seguito della partecipazione del **corso di aggiornamento** che prevedeva almeno 3 ore di parte pratica).

Nota: il nuovo Accordo prevede per il **rinnovo dell'abilitazione** degli operatori, che i soggetti formatori devono:

- organizzare la parte pratica con la **presenza fisica** dei discenti;
- rispettare il rapporto di **1 docente ogni 6 discenti**.

Durante la **parte pratica** il docente deve illustrare le eventuali **modifiche normative** e le **evoluzioni tecniche** intercorse.



TERMINI DI ADEGUAMENTO



Termini di adeguamento

Per gli addetti alla conduzione:

- delle macchine agricole raccogli frutta;
- dei caricatori per la movimentazione di materiali;
- **dei carroponti;**

è previsto **l'obbligo della frequenza dei nuovi corsi di formazione entro e non oltre 24 maggio 2026.**

Nota: per **l'abilitazione all'uso degli escavatori idraulici** con **massa operativa inferiore a 6.000 kg** (salvo nel caso si abbia l'abilitazione per quelli con massa superiore) e per i **carrelli elevatori con funzioni aggiuntive di sollevamento dei carichi sospesi e sollevamento delle persone**, benché il nuovo Accordo non preveda nulla al riguardo, **è da ritenere che debba essere effettuata entro e non oltre il 24 maggio 2026.**



Termini di adeguamento

I **corsi di formazione erogati** agli operatori addetti alla conduzione delle nuove attrezzature di lavoro:

- alla **data del 24 maggio 2025**;
- i cui **contenuti formativi sono conformi a quelli previsti dal nuovo Accordo**;

sono riconosciuti validi a tutti gli effetti.

L'**aggiornamento** dei suddetti corsi **decorre dalla data della fine del corso che è stata riportata nell'attestato.**



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

I nostri riferimenti

Responsabile Area Ambiente, Energia, Sicurezza e Sostenibilità

Elena Bonafè: 041/5499223 - e.bonafe@confindustriavenest.it

Silvia Osellame: 0422/294356 - s.osellame@confindustriavenest.it

Marina Spiazzi: 0422/294231 - m.spiazzi@confindustriavenest.it

Alessandro Timossi: 049/8227259 - a.timossi@confindustriavenest.it

Segreteria Area Ambiente, Energia, Sicurezza e Sostenibilità

Luisa Madotto e Barbara Mazzonetto: 0422/294208 - ambientesicurezza@confindustriavenest.it

